



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DECRETO DEL SINDACO

N. 27 DEL 30-12-2020

COPIA

Oggetto: Nomina esperto del Sindaco - Art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre, il Sindaco Dott. Gaspare Giacalone

Visto l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad *Esperti estranei all'Amministrazione*.

Dato atto di quanto segue: "La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. "O" dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative". Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente territoriale in questione ha emanato la legge n. 7/1992, riguardante "norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica", che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26/1993, dall'art. 4 della legge n. 38/1994, dall'art. 6 della legge n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6/97, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego. Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. La citata disposizione prevede, tra l'altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli *Esperti* nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per

legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare *Esperti* di sua fiducia e di specifica competenza.

Considerato che il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Considerato che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l'attuazione del programma di governo, e gli *Esperti*, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno.

Considerato che l'incarico di *Esperto* debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo del compenso, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Considerato il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 nel quale è stato precisato dal Collegio che *“(...) l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008) (...) “In definitiva, il Collegio è dell'avviso che, per gli specifici caratteri innanzi indicati, gli affidamenti sindacali degli incarichi di esperto a soggetti estranei all'amministrazione non siano assimilabili a quelli <<di studio o di ricerca ovvero di consulenze>> indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007 con conseguente inapplicabilità di tale normativa <<restrittiva>> alla fattispecie in esame”.*

Visto l'art. 41 dello Statuto Comunale che prevede che *“il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad Esperti estranei all'amministrazione. Gli Esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di adeguato titolo di studio”.*

Considerato che, in virtù della normativa regionale, al Sindaco spettano le funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposte, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici.

Considerato, altresì, che al Sindaco spettano, oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti.

Considerato che, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate, in virtù della diretta responsabilità politica del Sindaco verso i cittadini e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità, la legislazione regionale consente al Sindaco di nominare esperti di sua fiducia, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004).

Rilevato che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08).

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a perseguire gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico, imprenditoriale, culturale, turistico e ambientale, così come indicato nel programma di Governo depositato dal Sindaco in occasione delle elezioni amministrative del 2017 e per il quale ha ottenuto ampio consenso da parte della comunità petrosilena.

Tenuto conto della gravissima emergenza sanitaria intervenuta nel febbraio 2020, e tutt'oggi in atto, a causa del virus COVID-19 che ha portato l'O.M.S. alla dichiarazione dello stato di pandemia planetaria, il Governo Nazionale alla dichiarazione dello stato di emergenza prima sino al 31 luglio 2020 e poi prorogato sino al 31 gennaio 2021, e che ha avuto effetti devastanti, tra tutti gli altri settori, anche sugli Enti Locali;

Considerato che lo stato di emergenza sanitaria ha comportato una ipertrofia di produzione di atti normativi da parte dei Governi Nazionali e Regionali, secondo il riparto di competenze stabilito all'art. 117 della Costituzione, ma anche degli Organi di Protezione Civile Nazionale e Regionale, dotati di amplissimi poteri anche derogatori della legge in fase di emergenza, e che tale enorme quantità di norme affrettate spesso ha comportato seri problemi interpretativi e di coordinamento, demandando ai Sindaci la responsabilità di assumere decisioni, anche limitative di diritti fondamentali dei cittadini, nella più totale confusione normativa: Altresì, che le disposizioni emergenziali sono risultate spesso generiche e necessarie di norme attuative, come indicazioni o linee guida, fornite tramite le varie Prefetture in occasione di numerose riunioni programmate con la partecipazione dei Sindaci;

Ritenuto assolutamente necessario avvalersi per l'espletamento delle attività connesse alle ampie materie di propria competenza, nonché al fine di perseguire al meglio gli obiettivi indicati nel programma di Governo, del supporto di un Esperto nelle discipline giuridico-amministrative.

Ritenuto che l'Esperto nelle discipline giuridico-amministrative dovrà fornire supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste, che, a titolo indicativo e generale, di seguito sono elencate:

- Assistenza negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali extra-comunali, in particolare con gli Organi periferici del Ministero dell'Interno nelle materie relative all'emergenza sanitaria in atto, come anche con le organizzazioni associative e gruppi di interesse;
- Assistenza nella trattazione di Accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari;
- Assistenza, indirizzo, programmazione e ausilio nel controllo di ogni attività di competenza del Sindaco ritenuta necessario porre in essere al fine di attuare le fonti normative nazionali e regionali legate all'emergenza sanitaria tutt'oggi in atto (c.d. COVID-19), nonché ad ogni altro intervento di competenza sindacale da realizzare ai fini del contenimento del rischio di diffusione del contagio;
- Ausilio tecnico-giuridico nella lettura ed interpretazione dei numerosi e complessi provvedimenti normativi e sub-normativi emanati dallo Stato, dalla Regione Siciliana, nonché dai Dipartimenti Nazionale e Regionale della Protezione Civile, in materia di contenimento della diffusione del coronavirus, ed assistenza specializzata nelle attività di competenza Sindacale da porre in essere per attuare le dette misure a livello locale territoriale;
- Ausilio ed assistenza nelle attività di stretta competenza Sindacale relative al Centro Operativo Comunale, attivato dal Sindaco immediatamente all'avvento dell'emergenza sanitaria ed in piena attività giornaliera dal febbraio 2020 ad oggi, ove vengono trattate, senza soluzione di continuità, le numerosissime questioni relative all'emergenza sanitaria;
- Indirizzo e programmazione di attività di accesso a fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario per lo sviluppo e l'avvio di progettualità di supporto all'attività del Sindaco di indirizzo e impulso al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti nelle linee programmatiche ex art. 46, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Verifica dello stato di attuazione ed impulso alla realizzazione del programma amministrativo presentato agli elettori in uno con la lista "*Giacalone Sindaco - Cambia Petrosino*", anche ai fini della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma da presentare al Consiglio Comunale;
- Esame e Valutazione delle misure correttive per un'efficace razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in capo ai Dirigenti di vertice degli Uffici, fornendo loro atti d'indirizzo;
- Ricognizione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale pendente, e delle criticità debordabili in contenzioso, anche ai fini del possibile esercizio dei poteri transattivi di cui investire i Dirigenti di vertice degli Uffici e la Giunta Municipale;
- Ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio pendenti presso l'Ente, ai fini dell'attuazione delle misure volte al riconoscimento degli stessi da parte del Consiglio Comunale;
- Indirizzo ed individuazione di misure correttive e strategie ai fini della riduzione e il contenimento del contenzioso e pre-contenzioso che aggrava l'azione dell'Ente;
- Esame e Valutazione delle misure correttive per evitare l'insorgere di danni patrimoniali all'Ente connessi all'inottemperanza, o al mero ritardo, nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari;
- Esame e Ricognizione delle obbligazioni assunte dall'Ente nei confronti di fornitori di servizi essenziali (in via esemplificativa la pubblica illuminazione, l'energia elettrica, etc.)

ai fini di fornire indirizzi agli Uffici per ridurre il costo a carico dell'Ente, anche tramite l'esperimento di procedure di affidamento più vantaggiose per l'Ente;

- Supporto ai fini di fornire atti d'indirizzo agli uffici comunali relativamente alla verifica del rispetto di tutte le pattuizioni assunte con la stipula del contratto d'appalto e del capitolato speciale d'appalto da parte delle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture che intrattengono rapporti di affidamento con l'Ente;
- Supporto ai fini di fornire atti d'indirizzo agli uffici ed agli altri organi politici per l'individuazione di misure concrete per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, dare piena attuazione ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali demolitori, per l'introduzione di una regolamentazione finalizzata al recupero delle somme relative agli indennizzi da occupazione abusiva di immobili acquisiti al patrimonio comunale;
- Disamina nel settore delle entrate comunali di natura tributaria, ai fini di fornire indirizzi agli uffici per il contrasto del fenomeno dell'evasione dei tributi locali e per programmare iniziative volte all'aumento del gettito tributario, per la verifica dell'andamento delle riscossioni coattive affidate di recente ad una Società esterna e per porre in essere ogni eventuale misura correttiva necessaria ed idonea ad un migliore rendimento del gettito tributario;
- Ricognizione dei Regolamenti vigenti ai fini di valutarne l'attualità e suggerire eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti alle normative vigenti da sottoporre alla discussione ed approvazione della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale per quanto di competenza, (tra tutti, in particolare il regolamento dei Servizi Finanziari e del Servizio Economato che risultano vetusti e non più attuali rispetto ad alcune modifiche normative stratificatesi nel corso degli anni);
- Ricognizione degli Atti d'indirizzo Sindacale emessi, ai fini delle eventuali modifiche e aggiornamenti.

Rilevato che la Corte Cost., con Sentenza n. 139/12, ha disposto che i tagli previsti dal legislatore ai sensi dell'art. 6. del D.L. n. 78/10, non operano per gli Enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, determinando soltanto il volume complessivo delle riduzioni da effettuare. Ogni Ente, dunque, ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici.

Rilevato che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157, (c.d. Decreto Fiscale), all'art. 57, comma 2, prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (...) b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;”*;

Considerato che la delicatezza e la complessità dell'incarico stesso comporta imprescindibilmente che la scelta ricada su soggetti che siano in grado, per competenza ed esperienza, di supportare il Sindaco nei compiti anzidetti; considerato altresì che, in ogni caso, il Comune è carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico, posto che nell'organico comunale è presente un solo dipendente che ha conseguito il Titolo di Laurea in Giurisprudenza ma che risulta già fortemente gravato dal ruolo di Responsabile dei Settori I e IV, e che le attività Sindacali anzidette sono finalizzate pure alla verifica delle attività svolte dai Responsabili degli uffici e per fornire loro impulsi ed indirizzi.

Considerato che l'individuazione dell'Esperto ha essenzialmente carattere fiduciario, stante il rapporto di stretta collaborazione con il Sindaco nelle attività da espletare.

Ritenuto che, in relazione alle attività sopra individuate, il *curriculum vitae*, acquisito al protocollo generale di questo Ente, dell'avv. **Fabrizio Baudo**, nato ad Erice (TP) il 22.05.1985, assicura la competenza, professionalità ed esperienza necessaria, stante il fatto che ha già svolto il medesimo incarico, con eccellenti risultati, presso codesto Comune per circa 18 mesi.

Dato atto che l'apporto dell'avv. Fabrizio Baudo nello svolgimento dei compiti di Esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa e per i propositi sindacali sopra delineati, abbia i caratteri dell'utilità e che tale apporto si reputa indispensabile in concomitanza

Ritenuto di poter conferire all'avv. Fabrizio Baudo l'incarico quale *Esperto* del Sindaco in discipline giuridico-amministrative come da disciplinare di incarico allegato sub "A" al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Considerato che l'avv. Fabrizio Baudo ha dichiarato la disponibilità allo svolgimento dell'attività di Esperto del Sindaco, come sopra indicato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Visto il vigente Statuto Comunale

Vista la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

DECRETA

Richiamato tutto quanto illustrato in premessa, che costituisce parte integrante della parte dispositiva del presente provvedimento.

1. Di **conferire** all'avv. **Fabrizio Baudo** (c.f. BDAFRZ85E22D423Z), nato ad Erice (TP) il 22/5/1985 e residente in Trapani nella via Rocco Solina n. 21, l'incarico di Esperto in discipline giuridico-amministrative e per le finalità in premessa esplicitate in relazione alle materie di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle condizioni esposte nel disciplinare allegato al presente sub "A".
2. Di **stabilire** che l'incarico è a tempo determinato, sino alla vigenza del mandato sindacale che andrà a cessare nel giugno 2022, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare allegato all'odierno Decreto.
3. Di **stabilire** che il compenso mensile è stabilito in €. 2.000,00 lordi, da corrispondere al termine di ogni mensilità, previa presentazione di regolare fattura.
4. Di **finanziare** la superiore spesa con i fondi del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Delibera del Consiglio Comunale adottata in data 29 dicembre 2020, esecutiva nei termini di legge.
5. **Dare atto** che, al fine di consentire al Sindaco di dare contezza al Consiglio Comunale dell'attività svolta dell'esperto, è fatto carico all'avv. Fabrizio Baudo di rassegnare, dopo la scadenza dell'incarico, una relazione riguardante le attività di assistenza e supporto fornite al Sindaco.
6. **Incarica** il Responsabile del Settore I° a porre in essere tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento, tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa e la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo del soggetto incaricato e dell'oggetto dell'incarico.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Gaspare Giacalone

Copia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2 bis del D. Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente presso il conservatore accreditato.

Responsabile della conservazione dei dati: Dott.ssa Giannone Michela .

Codice HASH documento originale: a838841eb1725ca47019892f16070eea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2020 al 14-01-2021

Cron. n. 1794

Petrosino li, 30-12-2020